

Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta alle autocaravan in quanto sia l'autovettura e sia l'autocaravan sono autoveicoli inseriti nell'art. 54 del Codice della Strada. Uno schema estratto dai mensili *Quattoruote* e *Autocaravan* del Gennaio 1997, pubblicato a pagina 25 del bimestrale *inCAMPER* n. 53 del 1997, dimostra inequivocabilmente come sul mercato esistono autovetture di grossa cilindrata di dimensioni pari, se non addirittura superiori, a quelle d'alcune autocaravan. Le autocaravan appartengono per legge alla categoria degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 54, 1 comma, lettera m, Codice della Strada. Sempre secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell'art. 185, 1 comma, C.d.S. "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli".

Per le autocaravan è dunque necessaria l'applicazione della stessa disciplina stabilita per ogni altro veicolo, senza deroghe o eccezioni. Ciò vale sia come regola generale della circolazione stradale, sia, soprattutto, con espreso riferimento alla materia dei divieti e delle prescrizioni sindacali emesse ex art. 7 Codice della Strada. Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che il potere del Sindaco di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, e quindi, di limitare la circolazione e sosta, è previsto solo ed esclusivamente dal Codice della Strada al 3° comma dell'art. 5, alla lettera b del 4° comma dell'art. 6 e alla lettera z del 1° comma dell'art. 7.

Ebbene, tali norme prevedono che le limitazioni ed i divieti... per determinate categorie di utenti possano essere imposte con ordinanze motivate solo ed esclusivamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Il provvedimento de quo, in aperta violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, opera un'inammissibile discriminazione all'interno degli utenti della circolazione stradale e viola un principio sancito dall'art. 185 del Codice della Strada.



Il Messaggio ricevuto

Piombino, 2 luglio 2005

**Nuove soluzioni della Giunta per i camper a Baratti
Vietata la sosta nel golfo di Baratti per ragioni di sicurezza**

Sarà attrezzata l'area delle Caldanelle con bus navetta gratis. Entro la prima metà di luglio i camper in visita a Baratti, che fino ad oggi potevano soggiornare nelle aree attrezzate all'interno del golfo, potranno sostare soltanto nell'area delle Caldanelle, che verrà attrezzata adeguatamente proprio in questi giorni. Lo ha deciso la Giunta, con una delibera approvata in questi giorni, con la quale vengono finanziati i lavori necessari per la creazione di un'area attrezzata alle Caldanelle, con acqua e vasche per la raccolta dei liquami. "Abbiamo assunto questa decisione per motivi di sicurezza e di viabilità - afferma l'assessore Carlo Barsi - La strada di Baratti è stretta e non consente lo scambio di mezzi più grandi di due auto. Se si trovano due camper in direzione opposta sulla strada si creano difficoltà di circolazione. Tutto questo in un'area di balneazione a rischio. Proprio per questo dobbiamo fare in modo che non si creino ostacoli ad eventuali passaggi mezzi di pubblica assistenza." "L'Amministrazione comunale e la società Parchi metteranno a disposizione un bus navetta giornaliero tra le Caldanelle e Baratti con il quale sarà possibile raggiungere senza difficoltà il golfo" - continua Barsi - "il bus navetta farà un servizio continuo a richiesta. La polizia municipale sarà presente quotidianamente per garantire il rispetto delle regole e prevenire eventuali disagi."

mp

